

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 7 maggio 2002.**

Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Nan, Napoli Angela, Nesi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomano, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Chiti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Miccichè, Mussi, Nan, Angela Napoli, Nesi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomano, Romano, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Missione annunciata nel corso della seduta).

Buontempo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FANFANI ed altri: « Norme ordinarie e processuali in materia di diritto di famiglia e dei minorenni » (2703);

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di condanna alle spese » (2704);

LUCIDI ed altri: « Norme concernenti la mediazione penale nel processo minore » (2705);

PISTONE: « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati » (2706).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2008, d'iniziativa dei deputati BUFFO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali dei soci di cooperative edilizie e degli acquirenti di immobili da costruire » (2512) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili » (2513) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;*

CARLI ed altri: « Istituzione di un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari » (2591) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 6 maggio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

VIOLANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI, LUCIDI, LEONI, BONITO, LUMIA: « Articolo 22: istituzione della Commissione permanente Affari Interni » (doc. II, n. 2).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 16 aprile 2002, sentenza n. 120 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 146), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi

dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 87 del 27 marzo-5 aprile 2002, (doc. VII, n. 144) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 106 del 10-12 aprile 2002, (doc. VII, n. 145) con la quale:

dichiara che non spetta al consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante « Istituzione del Parlamento della Liguria » e conseguentemente la annulla.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 121 del 10-16 aprile 2002, (doc. VII, n. 147) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 127 dell'11-22 aprile 2002, (doc. VII, n. 148) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza di cui in epigrafe

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 133 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 149) con il quale:

dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996; e conseguentemente

annulla il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992)

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 134 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 150) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione istituito presso il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 135 dell'11-24 aprile 2002 (doc. VII, n. 151) con il quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 14 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 30 aprile 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ROMANO ed altri n. 9/1456/6 e FONTANINI n. 9/1456/7, concernenti le imposte sostitutive dei tributi erariali in favore delle regioni a statuto speciale, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 ottobre 2001.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VI (Finanze), competenti per materia.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 28 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/12).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE

**(Sezione 1 – Trapianti di organi
su pazienti sieropositivi)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

in data 17 luglio 2001 il professor Ignazio Marino, direttore dell'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo, ha sottoposto un giovane sieropositivo a trapianto di rene da donatore in vita (il padre del ragazzo);

il dottor Marino ha subito una censura dal Governo, espressa dallo stesso Ministro della salute Sirchia, in relazione all'operazione effettuata;

contro tale censura si è schierato, tra gli altri, il professor Roy Calne, professore emerito di chirurgia a Cambridge e autore nel 1993 di un intervento analogo proprio su un sieropositivo;

non sottoporre a trapianti i pazienti Hiv significa attuare una discriminazione tra i cittadini preoccupante sotto il profilo etico;

uno studio condotto dall'università di Cambridge ha dimostrato risultati positivi su 31 pazienti tutti sottoposti a trapianto di rene –:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per far sì che anche i pazienti Hiv positivi possano essere sottoposti a

trapianti in Italia senza essere costretti a recarsi all'estero, invece di intervenire con censure nei confronti dei medici che effettuano trapianti su pazienti Hiv positivi.

(2-00073) « Giacomo, Calzolaio, Battaglia, Montecchi, Lumia, Zanotti ».

(26 settembre 2001).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

il professor Ignazio Marino, direttore dell'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo, ha ricevuto una lettera di censura da parte del direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, a proposito delle modalità e dell'opportunità di eseguire trapianti in soggetti Hiv positivi. Tale censura è stata resa pubblica attraverso un comunicato stampa ufficiale del Ministro della salute, con un severo commento del Ministro Girolamo Sirchia;

i trapianti in pazienti Hiv positivi si eseguono con regolarità in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Questo è un tipo di intervento che si esegue già da molti anni con risultati, in termini di sopravvivenza dei pazienti a cinque anni dal trapianto, assolutamente analoghi a quelli di soggetti non Hiv positivi;

esiste un protocollo terapeutico già sperimentato e adottato dall'Università di Pittsburgh e dall'Università della Califor-

nia (San Francisco) e quindi dalla comunità scientifica in sedi internazionali. Questo stesso protocollo è stato utilizzato dal professor Marino nel trapianto di rene su soggetto sieropositivo eseguito a Palermo nel mese di luglio 2001 —:

se i cittadini italiani Hiv positivi, che necessitano di un trapianto d'organo, potranno usufruire di questo tipo di terapia nel nostro Paese o dovranno andare all'estero. E in questo caso se sarà il servizio sanitario nazionale a prendere in carico le spese di un intervento, che è già possibile eseguire nel nostro Paese;

quale fondamento scientifico sia stato preso in considerazione dal Centro nazionale trapianti per censurare il professor Ignazio Marino, che ha acquisito una valida esperienza dimostrabile in questo tipo di trapianti durante la sua permanenza negli Stati Uniti;

come mai il direttore del Centro nazionale di trapianti, pur avendo affermato in una riunione della consulta tecnica permanente per i trapianti del giugno 2001 che oggi in Italia « in base all'attuale norma di legge, il soggetto Hiv positivo può già non essere escluso da una lista di attesa » per un trapianto, si sia dichiarato successivamente contrario.

(2-00096) « Burtone, Mattarella, Acquarone, Finocchiaro, Camo, Lumia, Banti, Iannuzzi, Milana, Fusillo, Fistarol, Squeglia, Ladu, Mosella, Santino Adamo Loddo, Potenza, Pasetto, Luigi Pepe, Lusetti, Annunziata, Mazzuca Poggiolini, Mantini, Tuccillo, Enzo Bianco, Rusconi, Gerardo Bianco, Ruggieri, Marcora, Ciani, Morgando, Realacci, Cardinale, Piscitello, Cusumano ».

(11 ottobre 2001).

(Sezione 2 – Iniziative di lotta contro l'Aids)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 1° dicembre 2001 si è celebrata la 13ª giornata mondiale dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro l'Aids;

la stessa Organizzazione mondiale della sanità definisce l'Aids il più grave problema sanitario del pianeta;

in alcune aree del mondo tale malattia costituisce una vera e propria pandemia, con percentuali di sieropositività della popolazione che raggiungono anche il 30 per cento;

dal 1982 (anno della prima diagnosi di Aids in Italia) al 30 giugno 2001, sono stati notificati al Coa 48.488 casi cumulativi di Aids in Italia. Di questi, 37.799 (78 per cento) erano di sesso maschile, 702 (1,4 per cento) erano casi pediatrici (età inferiore a tredici anni) e 2.548 (5,2 per cento) erano stranieri. L'età mediana alla diagnosi, calcolata per gli adulti, era di 34 anni per i maschi (*range*: 13 anni - 85 anni) e di 31 anni (*range*: 13 anni - 80 anni) per le femmine. Al 30 giugno 2001 sono decedute 31.861 persone, pari al 64,7 per cento del totale dei casi notificati ma, data la non obbligatorietà della notifica della morte per Aids, la quota dei decessi è sottostimata; è significativo l'andamento crescente dei contagi riscontrato soprattutto nei rapporti eterosessuali;

nel nostro Paese si calcola in 150 mila il numero delle persone sieropositive concentrate nella fascia di età sessualmente attiva (18-50 anni), per cui la possibilità che si incontri il virus Hiv in un rapporto sessuale è attorno al 10 per cento;

moltissime persone, pur avendo avuto comportamenti a rischio, non hanno fatto e non hanno intenzione di fare il test o perché non ne conoscono la possibilità o per paura della violazione dell'anonimato;

la maggior parte delle persone malate di Aids scopre la malattia solo in fase terminale;

i giovani, e soprattutto la popolazione eterosessuale, continuano a non usare protezione nei rapporti sessuali;

il costo dei profilattici è superiore ad ogni altro Paese europeo;

i fondi per la ricerca e quelli destinati al volontariato sono stati fortemente ridotti nella legge finanziaria per il 2002;

l'Aids continua ad essere in cima alle preoccupazioni e alle paure di una parte rivelante della popolazione italiana;

a Cagliari si è arrivati addirittura ad un opinabile arresto di un calciatore sieropositivo, perché non aveva usato precauzioni nei rapporti sessuali —:

perché a tutt'oggi non sia stata attivata la Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids presso il ministero della salute;

quali iniziative intenda adottare affinché l'Italia non sia penalizzata nella ricerca sull'Aids, in considerazione dei risultati di eccellenza del nostro Paese in questo campo;

quali iniziative di informazione e prevenzione intenda adottare il Ministro interrogato, in special modo per quanto riguarda la diffusione dell'uso del profilattico nei rapporti sessuali e il loro costo, nonché la loro effettiva disponibilità nei luoghi maggiormente frequentati soprattutto dai giovani;

se non intenda adottare di concerto con il ministero dell'istruzione iniziative permanenti di informazione e prevenzione relative all'igiene sessuale nelle scuole e nei luoghi di maggior aggregazione, così come avviene da anni in tutti gli altri Paesi europei;

se non intenda correggere, eventualmente in occasione della prossima legge finanziaria, l'esiguità dei fondi destinati alla ricerca e alla lotta contro l'Hiv;

se ritenga di avviare una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone sieropositive per tutelarne la riservatezza, la qualità della vita, le loro opportunità lavorative, la qualità della loro assistenza, al fine di favorire l'accettazione sociale delle persone con Hiv, favorendo il consolidamento di un campo di solidarietà intorno alle persone sieropositive e ammalate di Aids;

se ritenga di favorire la diffusione del « test fai da te », al fine di massimizzare la conoscenza dello stato sierologico della popolazione, soprattutto di chi altrimenti non accede al test diagnostico;

se ritenga di promuovere campagne per il test diagnostico, al fine di informare la popolazione sui rischi di una sieropositività non monitorata e sulle possibilità offerte dalle nuove terapie antiretrovirali, in particolar modo per ciò che attiene alla diagnosi precoce e ai protocolli di aderenza terapeutica;

se ritenga di riconoscere i consultori autogestiti per la lotta contro l'Aids e il loro ruolo sussidiario, in quanto si tratta del più generale riconoscimento delle attività socio-assistenziali delle organizzazioni del volontariato, che già svolgono un'opera di pubblica utilità per la collettività, incentivando al massimo l'opera di informazione e prevenzione svolta anche verso la popolazione omo ed eterosessuale, in ragione degli anni di esperienza maturata nella lotta all'Aids.

(2-00165) « Grillini, Titti De Simone, Zannotti, Maura Cossutta, Battaglia, Labate, Ruzzante, Bolognesi, Cento, Abbondanzieri, Folena, Angioni, Pecoraro Scanio, Di Serio D'Antona, Lucà, Bimbi, Petrella, Giacco, Mancini, Buffo, Lolli, Realacci ».

(28 novembre 2001).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (2657)

(A.C. 2657 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 consente la costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata « Infrastrutture S.p.a. », avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;

sotto il profilo finanziario, la società « Infrastrutture S.p.a. » trae la provvista necessaria a finanziare la propria attività attraverso l'emissione di titoli di debito e l'assunzione, in generale, di finanziamenti;

come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 8, sui titoli di debito emessi dalla società, sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate è prevista la garanzia dello Stato, che il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto;

la Corte costituzionale si è già espressa sul problema della copertura delle garanzie prestate dallo Stato con sentenza n. 37 del 1961, in cui la Corte, rammentando la necessità di una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, delle garanzie patrimoniali, proprio perché comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, ha affermato che in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale;

la stessa sentenza ha inoltre stabilito che la copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati da effettuare nella relazione tecnica;

l'articolo 8 non configura alcuna forma di copertura per la garanzia prestata dallo Stato sui titoli di debito emessi dalla società « Infrastrutture S.p.A. », sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate;

la relazione tecnica all'articolo 8 non presenta alcun prospetto relativo ai

calcoli di rischio connessi alla garanzia prestata;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 1. Morgando, Boccia, Agostini, Villetti, Pistone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 77 della Costituzione disciplina la decretazione di urgenza permettendo, solo in casi davvero eccezionali, l'autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti con forza di legge;

l'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, mentre il preambolo del decreto in esame non precisa le motivazioni di necessità e urgenza;

la citata legge n. 400 del 1988 prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione confermando in tal modo il dettato costituzionale sull'urgenza delle misure adottate che, in quanto tali, devono riguardare misure immediatamente applicabili;

l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prescrive espressamente che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo;

il decreto-legge in esame presenta invece contenuti normativi eterogenei e non giustificati dalla urgente necessità in quanto non immediatamente applicabili, in particolare negli articoli 7 e 8 che recano rispettivamente l'istituzione di un'apposita società, denominata « Patrimonio dello Stato S.p.a. », ai fini della valorizzazione, della gestione e alienazione del patrimonio dello Stato e l'istituzione

da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata « Infrastrutture S.p.a. », avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;

le disposizioni recate dagli articoli suddetti rientrano a pieno titolo nella procedura normale di formazione delle leggi;

si tratta di una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 2. Bressa, Boccia, Agostini, Benvenuto, Villetti, Pistone.

La Camera,

premesso che:

le norme disposte dal decreto-legge in esame servono a contenere l'indebitamento netto allo 0,5 per cento del PIL, obiettivo di Maastricht per l'Italia nel 2002;

l'articolo 10 dispone la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge in esame, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, al conseguimento dell'obiettivo di saldo netto da finanziare, così come stabilito nella legge finanziaria 2002;

tali maggiori entrate, pari a 210,1 milioni di euro per il 2002, 264,7 milioni di euro per il 2003 e 257,6 milioni di euro per il 2004, sono interamente imputabili all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto-legge in esame, così come risulta dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, che dispone un regime tributario transitorio per le società cooperative, al fine di adeguarlo ai principi comunitari;

le uniche entrate necessarie al contenimento del fabbisogno, così come stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, sono quelle dell'articolo 6;

tutte le altre misure contenute nel decreto-legge risultano prive del requisito di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, poiché non coerenti con l'unico fine del provvedimento che è

quello di contenere l'indebitamento netto per l'anno 2002 allo 0,5 per cento del PIL;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.

n. 3. De Franciscis, Rocchi, Boccia, Agostini, Michele Ventura, Pistone.

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (2144)*

(A.C. 2144 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 reca la delega al Governo per la graduale soppressione dell'IRAP, senza tener conto degli articoli 1 e 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, per effetto dei quali l'IRAP è un tributo regionale le cui aliquote, dal 1° gennaio 2001, possono essere variate unicamente dalle regioni stesse;

il provvedimento non delinea gli interventi normativi che dovrebbero garantire la tenuta della finanza statale e regionale al venire meno di una rilevantissima fonte di gettito che, in particolare, finanzia il sistema sanitario, se non con una disposizione contenuta nel successivo articolo 9 del tutto inefficace nella sua vaghezza;

l'articolo 9 stabilisce infatti che, fino al completamento del processo di riforma fiscale, devono essere garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, ed in particolare che la progressiva riduzione dell'IRAP dovrà essere compensata da trasferimenti o da compartecipazioni a tributi erariali, la cui copertura finanziaria, peraltro, non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio;

gli articoli 3 e 5 prevedono la revisione delle basi imponibili dell'IRPEF e dell'IVA alle quali fanno riferimento le compartecipazioni delle regioni e degli enti locali ai tributi erariali;

il combinato disposto degli articoli 3, 5, 8 e 9 del disegno di legge n. 2144 sembra lesivo delle competenze attribuite al sistema delle autonomie locali, così come viene configurato dall'articolo 117 e dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione, nel testo riformato con l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dagli statuti delle regioni a statuto speciale;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.

n. 1. Michele Ventura, Nicola Rossi, Innocenti, Lettieri, Santagata, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2144 reca numerose deleghe al Governo per la riforma del sistema fiscale senza individuare in modo rigoroso e preciso tempi, principi e criteri direttivi per l'esercizio dei poteri delegati;

la delega contrasta con una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che essa rinvia la copertura dei decreti delegati alla legge finanziaria di ciascun anno, anziché provvedere direttamente ad individuare costi,

benefici, coperture e tempistiche in modo sufficientemente preciso; tale procedura appare del tutto anomala e incompatibile con la natura dei decreti delegati che trovano la loro legittimità e giustificazione esclusivamente nella legge di delega; inoltre, qualora il procedimento di riforma delle parti diverse da quelle la cui copertura finanziaria è rinviata alle leggi finanziarie (Irpef, Irap ed Iva, ma unicamente per la parte concernente le deduzioni per le finalità etiche), quali la riforma generale dell'Iva (articolo 5) e dell'accisa (articolo 7), comporti oneri, come d'altronde la relazione tecnica lascerebbe supporre, essi non potrebbero essere quantificati e coperti dai decreti legislativi;

la progressiva riduzione dell'Irap, prevista dall'articolo 8, dovrà essere compensata da trasferimenti o da partecipazioni a tributi erariali a favore delle regioni, la cui copertura finanziaria non viene specificata dal provvedimento in esame se non con un ulteriore generico rinvio alla manovra di bilancio, inserito peraltro all'ultimo momento in Commissione in sede referente, dopo il parere della Commissione bilancio, e dunque con l'ammissione implicita da parte del Governo che tale disposizione era, ed è ancora, sostanzialmente priva di copertura ed è lesiva della competenza tributaria delle regioni di cui all'articolo 119, secondo comma della Costituzione;

il riordino dell'imposizione personale (articolo 3) e la graduale soppressione dell'Irap (articolo 8) si articolano su due procedimenti di produzione legislativa paralleli (decreti delegati e manovra di bilancio); tale metodologia presenta ulteriori profili problematici connessi alla successione nel tempo dell'entrata in vigore, da un lato, dei decreti legislativi, dall'altro, delle leggi finanziarie annuali, stante la disposizione della legge che regola la sessione di bilancio (articolo 11, comma 3, lettera b), legge n. 468 del 1978);

la determinazione dei soggetti di imposta e la fissazione del reddito imponibile lordo costituiscono materia rimessa ai de-

creti legislativi, in rapporto di pregiudizialità rispetto agli interventi di modulazione (aliquote, detrazioni, deduzioni, scaglioni e « altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione ») affidati alla legge finanziaria;

ove le disposizioni contenute nei decreti delegati dovessero entrare in vigore prima della legge finanziaria, destinata a completarne il dettato sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, potrebbero porsi problemi di coordinamento tra il nuovo assetto ordinamentale e la disciplina delle aliquote, degli scaglioni, delle deduzioni e delle detrazioni previsti dalla legislazione vigente; dall'intersecarsi dei due complessi normativi potrebbero discendere conseguenze finanziarie per le quali la clausola di invarianza di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, risulterebbe priva di effetti e di significato;

l'obiettivo incertezza nella quantificazione degli oneri dipende esclusivamente dalle modalità (principi direttivi e criteri) con le quali è stata costruita la proposta governativa e tali modalità non è stato possibile correggere in modo significativo nel corso dell'esame parlamentare;

la funzione costituzionale dei meccanismi di limitazione disciplinati dall'articolo 76 della Costituzione (criteri e temporaneità della delegazione dei poteri legislativi) è proprio quella di predefinire un campo di applicazione dei poteri delegati che renda possibile valutare in modo ragionevole *ex ante* gli effetti delle norme;

la funzione dell'articolo 81 della Costituzione si incrocia con quella dell'articolo 76 della Costituzione e, secondo un insegnamento costante della Corte costituzionale, deve consentire di misurare nella stessa legge l'ampiezza e la qualità dei prevedibili effetti finanziari, con ripercussioni sul bilancio statale, associabili alle norme delegate;

il puntuale rispetto degli articoli 76 e 81, soprattutto in materia di prestazioni patrimoniali a carico dei contribuenti, chiama direttamente in gioco la riserva di

legge ex articolo 23 della Costituzione e, più in generale, il punto cruciale in una democrazia rappresentativa della distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra Governo e Parlamento;

il rinvio generico alle future leggi finanziarie, oltre che configurare una plateale violazione dell'obbligo di copertura, segna una grave rottura del principio di responsabilità del Governo in carica, che rimanda ad un futuro incerto e a possibili diverse maggioranze la soluzione dei problemi non risolti, grazie alle violazioni attuali degli obblighi costituzionali;

la cosiddetta relazione tecnica, fornita al Parlamento solo dopo l'espressa richiesta dell'opposizione e dei Presidenti delle Commissioni finanze e bilancio, non provvede ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge delega, ma si limita ad illustrare alcune ipotesi sugli effetti economici complessivi che deriveranno, in evoluzione, dall'attuazione della riforma, e dunque non può considerarsi una vera e propria relazione tecnica riconducibile al procedimento stabilito dalla legge di contabilità e volto alla quantificazione degli oneri per il controllo sostanziale di copertura;

con l'eccezione dell'articolo 4 della legge, tutte le altre disposizioni sono carenti rispetto alla precisa indicazione dei criteri di delega, violando così il disposto dell'articolo 76 della Costituzione;

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento (Doc. I, n. 1) del 29 marzo scorso invita le Camere ad una « rigorosa vigilanza » dei presupposti costituzionali ed ordinamentali dei provvedimenti di legge all'esame del Parlamento stesso;

tra tali presupposti vanno annoverati in maniera particolare quelli relativi all'articolo 81 della Costituzione;

il sistema normativo che ne discende nella sua forma e nei suoi contenuti non risponde ai vincoli posti dall'articolo 76 della Costituzione per la delegazione legislativa e dall'articolo 81, quarto

comma, della Costituzione, con riguardo all'indicazione dei mezzi per fare fronte agli oneri derivanti dal provvedimento,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2144.

n. 2. Leoni, Benvenuto, Agostini, Pinza, Bottino, Pistone.

(A.C. 2144 - Sezione 2)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati « fondi etici », attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: *a)* adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; *b)* rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; *c)* favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; *d)* rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; *e)* non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; *f)* non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili,

prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costo del lavoro aggiungere le seguenti: e degli oneri finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.